



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE IX
URBANISTICA - SUAP

Prot.n. 16316

del 31.07.2015

ORDINANZA N° 11 DEL 31.07.2015

Disposizioni sull'attività di intrattenimento negli stabilimenti balneari - Art.54 del D.lgs. n.267/2000 -



IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Porto Cesareo, specie nella stagione estiva, è meta di notevole flusso turistico;
- l'offerta di servizi da parte delle strutture balneari presenti sul territorio comunale, anche per lo sviluppo sostenibile del turismo stagionale, deve risultare coerente con disposizioni normative vigenti;
- le attrattive di svago e di intrattenimento degli ospiti delle strutture balneari si devono poter conciliare con le esigenze della cittadina, nel rispetto dei reciproci bisogni, anche in ordine alla quiete ed alla civile convivenza;

Considerato che:

- con Ordinanza n.55 del 27/07/2006 il Sindaco pro-tempore dettava *“la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago di cui al TULPS e delle attività presenti sul territorio comunale”*;
- la predetta ordinanza sindacale n.55/06 veniva modificata con altra ordinanza n.31 del 20/07/2007 (modifica del comma 4 dell'art.4 (orari degli esercizi di somministrazione));
- la predetta ordinanza sindacale n.55/06, già modificata con altra n.31/07, subiva ulteriore modifica con ordinanza n.72 del 05/06/2008;

Dato atto che la citata ordinanza sindacale n.55/06, che qui si intende richiamata, all'art.31 (Orari degli stabilimenti balneari) del Titolo IV (Altre attività) indica la regolamentazione in tema di orari per i *“trattamenti musicali dal vivo o con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disc Jockey”*;

Tenuta presente la necessità di evitare il verificarsi di fenomeni connessi con l'eccessivo consumo di alcolici e con il superamento delle soglie di emissione acustica;

Rilevato che:

- la Prefettura di Lecce si è già interessata alle criticità palesate dalla maggior parte dei

Comuni costieri;

- la Prefettura di Lecce ha avviato varie iniziative inerenti le tematiche di gestione delle attività turistiche e quelle della sicurezza;
- con la Prefettura di Lecce il Comune di Porto Cesareo ha siglato il Protocollo di legalità *“Le autorizzazioni e le licenze amministrative: Le nuove frontiere degli interessi mafiosi e l’attività di prevenzione”*;
- la Prefettura di Lecce si è espressa favorevolmente rispetto alle iniziative di regolamento intraprese da altri Comuni sull’attività di intrattenimento negli stabilimenti balneari;

Ritenuto opportuno, al duplice fine di contenere al minimo le criticità e garantire adeguati standards di quiete pubblica e di sicurezza, in linea con le indicazioni della Prefettura di Lecce e analogamente agli altri Comuni rivieraschi, dover regolamentare gli orari di chiusura delle strutture balneari e, al contempo, quelli di cessazione di somministrazione di bevande alcoliche per le stesse;



Ritenuto altresì:

- che al fine di garantire i menzionati beni-interesse giuridicamente rilevanti e richiamati dalla Carta Costituzionale, è necessario adottare delle misure previste dall’art.54 del Decreto Legislativo n.267/2000 attraverso un ulteriore provvedimento motivato contingibile e urgente per la tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che stabilisca delle disposizioni limitative degli orari di apertura e chiusura delle attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento musicale e/o danzante, nonché delle attività di pubblici esercizi e strutture assimilabili. Ciò conformemente alla costante interpretazione della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimo ogni forma di ragionevole limitazione degli orari di attività dei pubblici esercizi, pur liberalizzati dalla recente Normativa Nazionale del 2012, quando l’attività medesima si ponga in contrasto o comunque possa ledere i valori sottesi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della pacifica convivenza sociale (cfr. *ex multis* Cons. St., Sez. V n.4018 del 27/05/2014; Cons. St. ord. N.3971 del 15/07/2013);
- che risulta coerente, anche ai fini deflattivi, ridurre la concentrazione antropica all’interno dei locali adibiti alle attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento musicale e/o danzante, nonché delle attività di pubblici servizi e strutture assimilate, mediante una ponderata protrazione degli orari di chiusura degli stabilimenti balneari e degli esercizi assimilati in particolari giornate ove è presumibile un incremento di presenze turistiche;

Rilevato che:

- l’art.54 della Legge n.120/2010 stabilisce che: *“i titolari e i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20”*;
- l’art.4 dell’Ordinanza balneare della Regione Puglia del 23 aprile 2013 stabilisce che *“gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7,00 alle ore 20,30 e che fuori da tali orari è possibile l’attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all’uopo dall’Autorità marittima. Inoltre, anche dopo tale orario, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni”*;

Ritenuto, pertanto, sia in considerazione delle criticità sopra evidenziate, sia in

considerazione che l'intervenuta normativa statale e regionale richiede un adeguamento ed una modifica di quanto già stabilito con le citate ordinanze sindacali:

- di dover adottare una disciplina dell'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione presenti nelle strutture balneari, a garanzia della sicurezza e della pubblica, ma anche per ragioni di decoro urbano connesso con il comune senso del vivere civile, prevedendo la chiusura delle strutture stesse e delle attività accessorie in orario serale;
- di dover stabilire che le strutture balneari possono restare aperte entro e non oltre le ore 21,30, con possibilità di somministrazione alcolici coerentemente con la normativa di cui all'art.54 della Legge n.120/2010;
- di prevedere, tuttavia, la possibilità di n.10 autorizzazioni in deroga, per altrettante serate durante i mesi di efficacia della presente ordinanza;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, valido per le tutte le strutture balneari, ha efficacia sino al 15 ottobre c.a.;
- verranno effettuati appositi controlli per la verifica del raggiungimento degli obiettivi qui prefissati;
- il presente provvedimento diretto alle strutture balneari permette di garantire nel periodo notturno il rispetto dei limiti di tollerabilità acustica previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in quanto a partire dalle ore 21,30 nelle strutture stesse risulterà assente qualsiasi attività;
- per quanto concerne il periodo diurno, invece, dette strutture balneari devono osservare quanto stabilito dall'ordinanza balneare della Regione Puglia (del 23/04/2013), nel rispetto del divieto assoluto di usare apparecchi sonori sull'arenile, ad esclusione di 4 ore complessive al giorno, da indicare all'albo di ogni lido nella "norma etica", di cui all'art.6 dell'ordinanza stessa. In detto, periodo, comunque, i livelli di intensità acustica non devono arrecare disturbo all'utenza balneare e le emissioni sonore dovranno tassativamente essere contenute nei limiti disposti dalla vigente normativa di settore e del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;
- i vincoli imposti sono giustificati da finalità di tutela della salute, ambiente e patrimonio culturale e, pertanto coerenti con gli obblighi comunitari, nell'ottica di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti;

Dare atto, inoltre che secondo il punto 4 della Circolare n.3644/C/2011 del Ministero dello sviluppo Economico "*specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...)" e indispensabili per la protezione della salute umana (...)" dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n.148";

Rilevato che:

1. ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 il testo della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Lecce con nota prot. n.15195 del 15.07.2015;



- la Prefettura, con nota acquisita in data 31.07.2015 al Prot. Gen. N.16261 ha comunicato il N.O. all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- l'art.50, comma 7, del D.lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco la funzione di coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l'art.54, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 che prevede l'adozione da parte del Sindaco di ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.248/2006 e ss.mm.ii.;



ORDINA

la chiusura degli stabilimenti/strutture balneari alle ore 21,30 con riferimento alle connesse alla balneazione e accessorie di cui all'Ordinanza Balneare Regione Puglia del 22/04/2015. Per quanto riguarda la somministrazione di bevande alcoliche e le altre attività accessorie di intrattenimento musicale e, specificatamente, pubblici spettacoli, e/o spettacoli danzanti co d.j. le stesse dovranno cessare alle ore 21:30;

PRECISA

che al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sul predetto orario di chiusura;

DISPONE

che, in deroga al presente provvedimento, durante i mesi di efficacia del presente provvedimento, siano consentite n. 10 serate con differente disciplina che saranno e autorizzate con separato atto del Responsabile del SUAP o sostituto. In dette circostanze l'attività in questione non potrà superare l'orario delle ore 1,30.

Solo allo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull'orario di chiusura fissato.

PRECISA

- che durante il periodo notturno, ovvero dopo le fissate ore 21,30, le strutture balneari e le attività accessorie non potranno svolgere alcuna attività;
- che durante il periodo diurno, invece, dette strutture balneari e le attività accessorie devono osservare quanto stabilito dall'ordinanza balneare della Regione Puglia (del 23/04/2013), nel rispetto del divieto assoluto di usare apparecchi sonori sull'arenile, ad esclusione di 4 ore complessive al giorno, da indicare all'albo di ogni lido nella "norma etica", di cui all'art.6 dell'ordinanza stessa. In detto periodo, comunque, i livelli di intensità acustica non devono arrecare disturbo all'utenza balneare e le emissioni sonore dovranno tassativamente essere contenute nei limiti disposti dalla vigente normativa di settore e del vigente Piano di Zonizzazione Acustica.

NORME FINALI

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento nelle strutture balneari.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ferme restando le ipotesi sanzionate

da norme di legge, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931), configurandosi tale fattispecie come abuso del titolo autorizzatorio, con le seguenti modalità:

1. **in caso di prima violazione:** si applica la sospensione dell'autorizzazione della struttura balneare ed attività accessorie, da giorni 1 a giorni 7;
2. **in caso di seconda violazione:** si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione della struttura balneare ed attività accessorie, da giorni 8 a giorni 30;
3. **in caso di ulteriore violazione:** si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione della struttura balneare ed attività accessorie.

Nel caso in cui la violazione della presente ordinanza assume un carattere di particolare gravità, con riferimento alle modalità o agli effetti, è applicata la sanzione della revoca dell'autorizzazione, indipendentemente dalla reiterazione della condotta configurante l'abuso.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia resa nota a tutti attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che ne venga data pubblicità attraverso gli Organi di stampa e di informazione;
- sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Lecce, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Porto Cesareo, al Comando Guardia di Finanza di Porto Cesareo, al Comando di Polizia Municipale e a chiunque altro spetti di farla osservare;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento inerente l'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile del Settore IX (Urbanistica e SUAP) ing. Paolo Stefanelli che, sottoscrive unitamente al Sindaco la presente ordinanza, altresì rilascia parere, quale Responsabile del Settore competente, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IX

(Ing. Paolo Stefanelli)



IL SINDACO

(Dott. Salvatore Albano)

